SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ----

(N. 1819)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BLOISE e AVEZZANO COMES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1974

Regolamentazione del teatro di prosa

Onorevoli Senatori. — Nel contesto delle attività di spettacolo il teatro di prosa occupa certamente il primo posto sul piano dei valori socio-culturali; condivide con la musica una posizione privilegiata come fatto estetico-artistico; è inferiore soltanto al cinema sotto il profilo quantitativo, dei cittadini cioè che interessa e coinvolge; ha un peso rilevante sul piano occupazionale, non diverso, nel complesso, da quello dato dalle « masse » del teatro di musica.

Il teatro di prosa è il solo fra i settori maggiori dello spettacolo non regolamentato da una legge organica.

Vi è chi sostiene, e non a torto, che l'assenza di una legge ha favorito negli anni passati il libero manifestarsi e la felice crescita di nuovi modi di fare teatro, di formule artistico-organizzative che non sarebbe stato possibile codificare aprioristicamente.

Questo è vero fermando il discorso a ieri. Non lo è più oggi, in un momento cioè in cui da un lato il Paese ha operato il rinnovamento istituzionale — le Regioni — su cui si muove e si muoverà, e in cui d'altro canto il teatro di prosa sembra avere aperto al massimo il ventaglio delle sue possibilità operative (come varietà di ipotesi, intendiamoci, trovandosi invece ancora lontano da un to-

tale sfruttamento del suo potenziale come rapporto « fatto teatrale-utenza »).

Oggi una legge del teatro di prosa è necessaria, non più procrastinabile. Ciò è provato da quanto è accaduto nel settore:

una crescita quantitativa del pubblico che risulta ininterrotta, priva della minima flessione o anche solo di battute di arresto, dal 1972: si è passati da un 1.500.000 presenze stagionali a oltre 5.500.000 nella stagione 1973-74;

l'articolazione sempre più ricca degli organismi di produzione, dalla « linea portante » tuttora rappresentata dai teatri stabili e dalle normali cooperative fino al fenomeno di teatro esclusivamente politico rappresentato dal gruppo della Comune e fino al settore della sperimentazione e della ricerca; che ormai sembra staccarsi dall'imitazione dei grandi modelli stranieri;

un costante affluire di nuove componenti nel pubblico per la prosa, che è sempre più articolato e rappresentativo di tutte le classi sociali, e dove le presenze giovanili sono ormai imponenti;

uno straordinario allargamento dell'attività teatrale in provincia, e un decentramento urbano che comincia a farsi apprezzabile;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la scoperta di nuovi spazi teatrali, sia nelle grandi città sia in provincia (dove sono in crescita le gestioni comunali, dirette o indirette);

l'allineamento di Roma — in un certo senso tardivo considerati il potenziale di pubblico e il fatto che la città è l'unica in cui risiedano attori, ma che sta avvenendo a temperatura oggi molto intensa — alle altre grandi capitali nel numero delle sale e nella varietà delle tendenze:

il buono standard medio raggiunto nella produzione di spettacoli, e la frequenza di spettacoli più che buoni, talvolta eccellenti;

la sempre più frequente applicazione (anche se spesso nel breve arco di un paio di stagioni) della tecnica « di repertorio », con un duplice effetto: il primo esercitato sulla credibilità delle programmazioni (per molti teatri, stabili comunali e privati, oggi il comporre un cartellone stagionale risulta molto meno avventuroso che in passato), il secondo influente sulla durata delle compagnie: e a questo ultimo proposito la serietà e la tenuta nel tempo di parecchie cooperative va citata come un contributo rilevante;

una rete di « scambi » che coinvolge gli stabili in una misura che ieri non si poteva neppure immaginare, e che in parte riguarda anche le cooperative, con la conseguenza di diffondere sull'area nazionale i risultati della spesa pubblica (una dolorosissima eccezione è costituita, salve poche parentesi, dal Mezzogiorno);

la nascita di non pochi episodi di una attività di animazione nelle scuole; e, accanto a questo lavoro dei ragazzi, la produzione di spettacoli per i ragazzi, che stanno talvolta risultando di livello assolutamente professionale;

l'ingresso dell'insegnamento dello spettacolo teatrale nelle Università (quest'anno si avranno probabilmente le prime cattedre), presupposto-chiave, fra l'altro, della formazione di veri « quadri » per i mezzi di comunicazione;

l'essersi formati, nelle generazioni ultime, non pochi critici e studiosi dello spettacolo di sicuro valore internazione, i quali hanno ingrossato di colpo una pattuglia che centotrent'anni fa era assai ristretta e i cui componenti avevano dovuto seguire difficili strade individuali;

lo spazio sempre più vasto riservato dall'editoria a pubblicazioni teatrali ivi comprese quelle il cui carattere scientifico nega a priori un profitto economico.

Abbiamo elencato avvenimenti in segno positivo che sono reali e rappresentano la parte attiva, probabilmente non completa, del bilancio del teatro di prosa fra gli anni poco oltre il 1960 e oggi.

Si tratta di un fenomeno in movimento, anzi in corsa: una legge attenta alle sue componenti, alle sue motivazioni, lo accelererebbe, mentre il perdurare della carenza legislativa causerebbe presto, con ogni probabilità, delle battute di arresto, dei blocchi, un diffuso inaridimento dell'intero sistema.

Il disegno di legge sul teatro di prosa che i firmatari si onorano di presentare viene definito volentieri dagli « addetti ai lavori » stessi come « ragionevole ». Questo aggettivo è stato usato, nelle discussioni, a sottolineare che il disegno di legge stesso:

- a) è attento alle ragioni tecniche e al tempo stesso aperto alle motivazioni sociopolitiche suggerite da una parte dall'assetto regionale e dall'altra dalle più importanti motivazioni e linee di lavoro del teatro italiano:
- b) è attento alla vita teatrale di tutti i giorni e al tempo stesso a un programma di investimento.

Sia la prima proposizione che la seconda contengono ognuna due elementi che fino ad oggi paiono essere risultati contraddittori, o meglio di impossibile convivenza, agli estensori dei vari disegni di legge sinora elaborati, visto che almeno due elementi su quattro sono stati a volta a volta trascurati.

Il presente disegno di legge, che si raccomanda alla attenzione degli onorevoli senatori, si incarica di stabilire un primo tipo di intervento organico in una linea non tradizionale.

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Lo Stato considera il teatro di prosa mezzo di espressione artistica, di promozione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica e industriale.

Le attività di produzione, distribuzione e promozione di lavori teatrali a scopo socioculturale sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

- a) favorisce il consolidarsi dell'industria teatrale nazionale nei suoi diversi settori;
- b) promuove e sostiene esclusivamente le strutture dell'industria teatrale di pubblico interesse assicurandone la preminenza sulle altre e controllando che la relativa gestione operi secondo criteri di economicità;
- c) incoraggia ed aiuta le iniziative prese nell'ambito dell'industria teatrale di pubblico interesse che siano volte a valorizzare e diffondere il teatro nazionale, con particolare riguardo ai lavori teatrali di notevole interesse artistico e culturale;
- d) cura la formazione di quadri professionali, direttamente e attraverso il finanziamento delle scuole di formazione professionale di cui all'articolo 3 della presente legge;
- e) promuove e finanzia studi e ricerche di carattere storico e scientifico nel settore del teatro di prosa.

Art. 2.

Sono considerate industrie teatrali di pubblico interesse quelle gestite da:

a) teatri stabili istituiti da enti locali in possesso dei requisiti seguenti:

esclusiva disponibilità di un locale idoneo all'esercizio dell'attività teatrale e, a tal fine, opportunamente attrezzato;

possibilità di controlli sulla gestione da parte dei competenti organi regionali;

stabilità triennale del rapporto di lavoro, prorogabile per successivi trienni, per

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

almeno i due terzi del personale artistico e di una eguale quota di quello tecnico;

svolgimento dell'attività di prosa teatrale prevalentemente — anche se non esclusivamente — nella propria sede.

Teatri stabili potranno sorgere, su iniziativa degli enti locali e con conseguente riconoscimento da parte dello Stato, in città che abbiano almeno 200.000 abitanti.

In nessun caso potrà operare più di un teatro stabile in ciascuna delle Regioni italiane.

Sono riconosciuti quali teatri stabili di prosa della presente legge, e in quanto rispondenti alle caratteristiche su menzionate, quelli di Milano, Genova, Torino, Roma, Catania, Trieste, Bolzano e L'Aquila.

Ai teatri stabili gli enti locali dovranno garantire, oltre il già menzionato possesso gratuito della sala e degli impianti relativi, il rimborso dei costi per le spese generali entro il 30 per cento dei costi generali del teatro.

Lo Stato sovvenziona i teatri stabili sulla base di piani quinquennali (con revisione annua collegata ai numeri indici del costo della vita) e nella misura stabilita dalla Commissione centrale per il teatro secondo i criteri seguenti:

tradizione storica;

livello professionale delle direzioni e delle compagnie;

repertori, con particolare riguardo alla valorizzazione della drammaturgia e della cultura nazionale;

livelli qualitativi e quantitativi delle rappresentazioni;

equilibrio tra costi e risultati del lavoro svolto;

b) cooperative teatrali: sono considerate tali le compagnie teatrali a gestione cooperativa che senza scopo di lucro riuniscono continuamente organiche formazioni di operatori teatrali i quali mettono a disposizione la loro opera per i fini di promozione socioculturale di cui al precedente articolo 1.

Lo Stato sovvenziona le cooperative teatrali sulla base di piani biennali (con veri-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fica di adeguamento al secondo anno collegato ai numeri indici del costo della vita e allo sviluppo effettivo dell'attività) e nella misura stabilita dalla Commissione centrale per il teatro secondo i seguenti criteri:

continuità della impresa e grado di permanenza dell'attività nel corso dell'intero anno solare;

numero dei soci impegnati direttamente nell'attività, a livello professionale, della gestione e della compagnia;

consistenza culturale del repertorio e delle realizzazioni, con particolare riguardo alla valorizzazione della drammaturgia nazionale:

sviluppo qualitativo e quantitativo dell'attività di rappresentazione, con particolare riferimento ai rapporti organici stabiliti con i circuiti pubblici regionali e all'impegno di circolazione nei centri minori, nei decentramenti metropolitani, nelle comunità della scuola e del lavoro;

equilibrio tra costi, prezzi politici praticati e risultati del lavoro svolto.

Art. 3.

Le scuole professionali per il teatro di cui all'articolo 1 della presente legge saranno determinate nel numero e nella dislocazione, secondo le esigenze dell'attività teatrale, dalla Commissione centrale.

I corsi saranno divisi in due bienni: il primo a carattere teorico e il secondo pratico, con frequenza giornaliera. Con regolamento ministeriale saranno disciplinate la natura e l'articolazione dei corsi.

Art. 4.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, il Ministero del turismo e dello spettacolo:

- a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione di prosa teatrale e nazionale;
- b) esercita la vigilanza sugli enti e sulle manifestazioni di prosa teatrale che beneficiano di sovvenzioni dirette dello Stato.

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

Allo scopo di coordinare le direttive generali della politica nel settore dello spettacolo e di assicurare, nel quadro delle direttive predette, il coordinamento delle attività e degli interventi dei Ministeri competenti, sono estese anche al settore dei teatri di prosa le competenze già attribuite al Comitato permanente di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, numero 1213, nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi.

Art. 6.

Per l'esame dei problemi generali concernenti il teatro di prosa e per lo svolgimento delle specifiche attribuzioni fissate nella presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per il teatro di prosa, coadiuvata da una segreteria di cui all'articolo 7.

Detta Commissione, che è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo, è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) sei membri designati, su invito del Ministro presidente, dai Consigli regionali in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze;
 - c) il presidente dell'AGIS;
- d) quattro rappresentanti, rispettivamente due per categoria (teatri stabili o cooperative), degli enti gestori di industrie teatrali definite « di pubblico interesse » all'articolo 2 della presente legge;
- e) tre rappresentanti delle Confederazioni sindacali unitarie;
- f) un rappresentante dell'Associazione nazionale scrittori di teatro:
- g) un rappresentante dell'Associazione nazionale critici teatrali;
- *h*) tre rappresentanti di associazioni culturali di massa a dimensione nazionale.

Per ogni membro viene nominato un membro supplente.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare di volta in volta ad un Sotto-

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segretario le funzioni di presidente della Commissione.

Possono inoltre essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato o delle Regioni ed esperti per l'esame di particolari problemi interessanti il settore del teatro di prosa.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo o di segretario supplente.

I componenti della Commissione centrale per il teatro di prosa sono nominati con decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione centrale per il teatro di prosa è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Sono compiti della Commissione centrale per il teatro di prosa:

- a) il determinare l'assegnazione dei fondi agli organismi di produzione e alle Regioni per le attività di produzione, distribuzione e promozione socio-culturale;
- b) il controllo e la valutazione dei titoli degli organismi di produzione, ai fini dell'assegnazione dei contributi;
- c) l'attribuzione dei fondi alle Regioni, in base a parametri da regolamentare, purchè siano garantiti livelli crescenti di penetrazione delle attività teatrali di prosa all'interno dei rispettivi territori;
- d) la valutazione e il finanziamento dei progetti per la diffusione della conoscenza del teatro italiano all'estero attraverso tournées ed iniziative di studio nei centri mon-

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diali di alta tradizione teatrale, e attraverso la circolazione di spettacoli destinati particolarmente alle comunità di lavoratori italiani all'estero:

- e) la valutazione ed il finanziamento di manifestazioni e rassegne teatrali aventi carattere nazionale;
- f) l'elaborazione degli indirizzi operativi e di intervento della segreteria tecnica;
- g) la nomina dei componenti della segreteria tecnica, le cui funzioni ineriscono alla istruttoria degli atti portati innanzi il Comitato (i componenti della segreteria non potranno essere superiori al numero di undici, assunti eventualmente anche con contratto annuale tra esperti del settore).

Art. 8.

Sono trasferite alle Regioni, ai sensi del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative relative alla promozione e allo sviluppo delle attività teatrali di prosa nei rispettivi settori.

In particolare, sono demandati alle Regioni i seguenti compiti:

- *a*) assicurare una rete territoriale di sale teatrali:
- b) inserire nei centri polivalenti comunali, previsti per attività socio-culturali e ricreative, le attrezzature idonee ad occupare spettacoli teatrali;
- c) programmare la distribuzione di spettacoli ed iniziative teatrali, sviluppando l'esercizio pubblico e coordinando le attività di decentramento urbano, provinciale, regionale;
- d) promuovere iniziative tendenti a favorire la democratica partecipazione dei cittadini alla vita culturale e teatrale delle proprie comunità;
- e) incentivare le produzioni del teatro sperimentale e le compagnie che operano esclusivamente nel territorio regionale.